


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....897/A..... X Legislatura

6.



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 64 del 02/05/2018**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25624/2016. – Dipendenti cod. R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622**

**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25624/2016, limitatamente alla liquidazione delle differenze retributive, in favore dei dipendenti cod. R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622 per il periodo luglio 2012-dicembre 2012 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2036/2017, si espone quanto segue:

- I Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622, venivano assunti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 285/1977, per l'attuazione del progetto regionale "Irrigazione", con data di inizio il 24.3.1980 e di scadenza il 24.03.81. L'art. 7 della L. n. 285/77, prevedeva che l'assunzione di tale personale avvenisse con contratto di formazione nel quale fosse indicata anche la durata;
- Con LL.RR. nn. 12 e 13/1981 la Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 29.02.1980, n. 33, istituiva le graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della Legge n. 285/1977;
- Con Deliberazione n. 1411 del 23.02.1981, modificata dalla Deliberazione n. 2455 del 23.03.1981, la Giunta regionale indiceva il bando relativo alla procedura concorsuale prevista dalle LL.RR. nn. 12/1981 e 13/1981, pubblicato sul B.U.R.P. n. 27 del 25.03.1981;
- Con atto di Giunta regionale n. 12410 adottato nella seduta del 13.12.1982, venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice e le Graduatorie formulate dalla stessa, distinte per livello. I Sigg. R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601, risultavano idonei per il 6° livello ex L.R. n. 16/1980 con qualifica di "Laureato in Agraria", mentre il Sig. R.P. 287622 con qualifica di "Laureato in Ingegneria";
- Con atto n. 1026 del 14.12.1983 la Giunta formalizzava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i soggetti partecipanti ai progetti di cui alla Legge n. 285/1977 che avevano superato le prove di idoneità, determinando la decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 1983. Tale personale veniva inquadrato come dipendente a tempo indeterminato non di ruolo (art. 6 L.R. n. 12/1981) dal 1° gennaio 1983; mentre dal 1° gennaio 1985, per effetto della L.R. n. 26/1984 gli fu attribuita la 7ª Q.F. - Istruttore Direttivo - con decorrenza dall'01.01.1983;
- Con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale. nn. 1377, 1363, 1325, 1328 e 1378 del 02.09.1985, rispettivamente, i Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622, venivano inquadrati nei ruoli regionali dal 1° gennaio 1985, ai sensi della Legge n. 138/1984;
- Con atto n. 6078 del 24 giugno 1988, la Giunta Regionale, rettificava la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento nel ruolo regionale del personale assunto ex art. 26 della Legge n. 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, fissando la decorrenza giuridica al 24.03.1981 (in luogo dell'01.01.1985), coincidente con il termine finale dei progetti di lavoro di cui alla Legge n. 285/1977;
- Con decisione n. 18144, prot. n. 21323 del 15.12.1988, la Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, annullava la deliberazione su indicata ritenendo che fosse affetta da violazione di legge ed eccesso di potere;
- Il TAR di Lecce adito dai suddetti dipendenti per l'annullamento dell'atto della Commissione di controllo, con sentenza n. 8/1993 dichiarava la legittimità della D.G.R. n. 6078 del 24 giugno 1988, ritenendo valida la retrodatazione dell'inquadramento nel ruolo regionale al 24.03.1981;
- Successivamente i Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622 chiedevano la convocazione della Commissione di conciliazione per vedersi attribuito l'8° livello giuridico ex L.R. n. 16/1980 a far data dal 24.03.1981;
- Con atto n. 2055 del 29.12.2004, avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 6078/1988 - Richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di conciliazione ex art. 65 e 66 D.L.vo n. 165/01 - Direttive", la Giunta regionale, anche alla luce del parere espresso dal Prof. De

Feo sul contenzioso, deliberava di autorizzare il Dirigente del Settore Personale a definire transattivamente la questione con i ricorrenti;

- Con verbale di accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2005 dinnanzi al Collegio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, si riconosceva ai Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622 il *"diritto all'inquadramento nei ruoli regionali a far data dal 24.3.1981, con l'attribuzione dell'ottavo livello iniziale ai sensi della L.R. n. 16/1980 e la conseguente ricostruzione della carriera, ai soli effetti giuridici"*.

Nel punto 7 del verbale di accordo, tra l'altro, veniva precisato che agli istanti, *"verrà attribuita la qualifica dirigenziale con effetto giuridico 01.01.1983 ed economico dalla data di sottoscrizione del presente accordo"*, a seguito della ricostruzione della carriera;

- Con atto n. 1428 del 4 ottobre 2005, la Giunta regionale, a seguito di una più attenta disamina delle problematiche connesse all'atto giuntale del 2004, evidenziava motivi di perplessità sulla legittimità giuridica del percorso amministrativo seguito, pertanto deliberava di annullare, in sede di autotutela, la D.G.R. n. 2055 del 29.12.2004 incaricando il Dirigente del Settore Legale e Contenzioso della G.R. *"di intraprendere tutte le azioni giudiziarie necessarie per la caducazione del verbale di conciliazione inerente i dipendenti"*;
- Con ricorso innanzi al Tribunale di Lecce, l'Amministrazione regionale chiedeva l'annullamento dell'accordo conciliativo *de quo* per violazione delle norme imperative: nella specie, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che non consente il passaggio a una qualifica superiore a quella conseguita, sulla base dell'esercizio di mansioni superiori. Con sentenza n. 2344/2012, il Tribunale di Lecce Sez. Lavoro dichiarava nullo l'accordo conciliativo sottoscritto in data 01.02.2005;
- A seguito della pronuncia, l'Amministrazione regionale con Determinazione n. 532/2012 dava esecuzione alla sentenza e provvedeva *"al ripristino delle fattispecie giuridiche in statu quo ante alla data dell'atto conciliativo de quo attinenti al rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Puglia"* dei Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622 con inquadramento degli stessi nella Categoria D, posizione economica D6;
- L'Amministrazione regionale, a seguito di parere espresso dal Prof. Avv. Trisorio Liuzzi, in data 17.11.2012 ed acquisito al Prot. AOO\_106 n. 24305 del 19.11.2012, con cui veniva chiarito che *"fermo restando che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma la posizione assunta dalla Regione, può valutarsi la possibilità di revocare la determinazione dirigenziale n. 532 del 28.06.2012"*, condiviso dall'Avvocatura regionale con nota prot. 11/L/21508 del 22.11.2012, adottava la Determinazione n. 973 del 17.12.2012 con cui si stabiliva la revoca della predetta Determinazione n. 532/2012, e conseguentemente si disponeva l'inquadramento degli stessi ricorrenti nella qualifica dirigenziale a far data dal 01.01.2013;
- Nelle more, i Signori R.P. 287611, R.P. 287582, R.P. 287604, R.P. 287601 e R.P. 287622 proponevano appello avverso la sentenza di primo grado sopra indicata e, con sentenza n. 905/2014, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva parzialmente l'appello proposto e di conseguenza dichiarava la piena validità dell'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2005 dinnanzi al Collegio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce e che lo stesso accordo non era in contrasto con alcuna norma nazionale e regionale;
- Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, la Regione Puglia depositava in data 20.04.2015 ricorso per Cassazione, sulla scorta del parere reso dal Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, legale officiato della difesa regionale, con nota del 26.03.2015;

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n. 25624/2016, rigettava il ricorso presentato dalla Regione Puglia, evidenziando che *"Thema decidendum non è stabilire in via diretta quale dovesse essere l'inquadramento degli intimati ma se l'atto di conciliazione abbia, o meno, violato il contenuto della legge statale e di quella regionale che stabiliva una correlazione tra prove concorsuali sostenute e livello acquisito, violazione che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logicamente coerente, ha escluso in quanto in realtà i lavoratori avevano i requisiti- per l'attività svolta prima dell'immissione in ruolo ed i titoli di studio- per essere inquadrati nel livello rivendicato. (...) in questo caso l'atto di conciliazione ha stabilito un inquadramento in un livello che in realtà spettava e che non era stato attribuito per un errore di valutazione"*;
- A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, si rende necessario che in favore dei Dirigenti R.P. 287611, R.P. 287622, R.P. 287604, R.P. 287601, R.P. 287582 debbano essere riconosciute le differenze retributive relative al periodo luglio 2012-dicembre 2012, periodo in cui gli stessi venivano inquadrati nella categoria D, in forza della Determinazione n. 532/2012, nonché gli interessi maturati dal dovuto sino al soddisfo, convenzionalmente stabilito nel mese di aprile 2018, come da conteggi effettuati dal Servizio Trattamento Economico, di Previdenza, Assistenza e Assicurativo del Personale, di cui alla nota prot. AOO\_106 n. 5715 del 21.03.2018 di seguito riportati:


Dipendente	Differenze retributive	Interessi	Totale
R.P. 287611	€ 21.203,03	€ 766,35	€ 21.969,38
R.P. 287622	€ 21.247,32	€ 767,96	€ 22.015,28
R.P. 287604	€ 21.247,32	€ 767,96	€ 22.015,28
R.P. 287601	€ 21.247,32	€ 767,96	€ 22.015,28
R.P. 287582	€ 21.247,32	€ 767,96	€ 22.015,28
<b>Totale</b>	<b>€ 106.192,31</b>	<b>€ 3.838,19</b>	<b>€ 110.030,50</b>

Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 25624/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, limitatamente alle differenze retributive ed interessi legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal 3026 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"*, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 16 programma 1 TITOLO 1 capitolo 3020064 *"Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. L.R. 18/74 e successive - C.C.N.L."* per un importo pari ad € 150.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026, mentre per gli interessi, dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore  
Antonio Nunziante



6.

**Schema di Disegno di Legge**  
**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)**  
**del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**  
**Sentenza n. 25624/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite**

**Art. 1**

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 25624/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dell'importo totale di € 110.030,50= (Euro centodiecimilatrenta/50), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3026 (*Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 106.192,31= (Euro centoseimilacentonovantadue/31) per sorte capitale, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 16 programma 1 TITOLO 1 capitolo 3020064 (*Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. L.R. 18/74 e successive - C.C.N.L.*) per un importo pari ad € 150.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026.

Alle ulteriori somme pari a € 3.838,19= (Euro tremilaottocentotrentotto/19) a titolo di interessi legali, si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge, che presenta la dovuta disponibilità.*"

